

N. R.G.E. 24 /2015

Tribunale Ordinario di Cagliari

Sezione I civile

DECRETO

Il Giudice dell'esecuzione,

letta la relazione del custode,

letto il decreto di sequestro preventivo ex artt. 648 quater cp e 321 cpp;

dato atto che la citata norma penale prevede un'ipotesi di confisca obbligatoria;

rilevato che *“deve riconoscersi al richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca prevista da altre disposizioni di legge”, formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale*”, con la conseguenza che il codice antimafia si applica a tutte le misure penali di sequestro e confisca prevista da ogni disposizione di legge (cfr. Cass. pen. 39201/2021 e Cass. Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020);

letto l'art. 55 D. lgs. 159/2011 secondo cui, a seguito del sequestro, *“non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive” e “le procedure già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione”*;

SOSPENDE

La procedura esecutiva limitatamente al bene censito al C.F. di Sardara al **foglio 26 part. 782 sub. 3, part. 2378, 2580, 2581, 2583, 2584.**

Si comunichi.

Cagliari, 28/05/2025

Il Giudice dell'Esecuzione

dott.ssa Silvia COCCO

